

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE VALIDE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE E PER LE GRADUATORIE DI ISTITUTO (ART.15).

A) TITOLI DI STUDIO D'ACCESSO

Al titolo di studio richiesto per l'accesso alla classe di concorso relativa alla graduatoria per cui si procede alla valutazione è attribuito il seguente punteggio:

- punti 12
- più punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110
- più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con il massimo dei voti

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, deve essere rapportata su base 110.

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla relativa documentazione non risulta il voto con cui sono stati conseguiti.

Nei casi in cui il titolo d'accesso è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali si attribuisce il punteggio minimo.

Nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali, purché congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo.

Ai titoli conseguiti all'estero, in quanto riconosciuti equipollenti ai titoli di accesso, si attribuisce il punteggio minimo qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione.

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio principale mentre l'altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione né ai sensi del presente punto A) né dei successivi punti della tabella di valutazione.

B) ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA' NON SPECIFICI

Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso, non utilizzati ai sensi del precedente punto B):

punti 3 per ogni titolo, fino a un massimo di punti 12.

C) ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi, fino ad un massimo complessivo di punti 12:

- 1) Diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n, 970,

ovvero considerati validi dall'articolo 325, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
punti 3

2) Dottorato di ricerca:

punti 4 per ogni anno di durata legale del corso;

3) Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o perfezionamento, con esame individuale finale, previsti dall'ordinamento universitario e direttamente attivati da istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale (ivi inclusi gli istituti superiori di educazione fisica) ovvero realizzati dalle predette istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati:

punti 1, 5 per ogni anno di durata legale del corso

4) Per ogni borsa di studio rilasciata dai predetti istituti universitari e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche:

punti 1,5 per ogni anno di durata della borsa di studio.

I punteggi di cui al presente punto D) sono attribuiti esclusivamente previo completamento del relativo corso o della relativa borsa, secondo i rispettivi cicli di durata previsti e previo superamento dell'eventuale esame finale.

D) TITOLI DI SERVIZIO

Prima fascia: servizio specifico effettivamente prestato presso i Licei Linguistici Provinciali gestiti dalla Provincia Regionale di Enna nel corso degli anni scolastici 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002

Per lo specifico servizio di insegnamento effettivamente prestato presso i Licei Linguistici Provinciali gestiti dalla Provincia Regionale di Enna nel corso degli anni scolastici 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002 e riferito ad insegnamenti relativi ai posti per i quali si procede alla formazione delle graduatorie, *purché esso sia conseguito ad un incarico relativo ad una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche e non sia cessato anticipatamente a seguito di dimissioni volontarie del docente:*

per ogni anno: punti 36

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 6 (fino a un massimo di punti 36 per ciascun anno scolastico);

Seconda fascia: servizio specifico prestato presso i Licei Linguistici Provinciali gestiti dalla Provincia Regionale di Enna nel corso di anni scolastici diversi da quelli di cui al punto 1):

Per lo specifico servizio di insegnamento riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione e prestato presso i Licei Linguistici Provinciali gestiti

dalla Provincia Regionale di Enna nel corso di anni scolastici diversi da quelli di cui al punto 1):

per ogni anno: punti 24

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino a un massimo di punti 24 per ciascun anno scolastico);

Terza fascia:

a) servizio non specifico prestato presso i Licei Linguistici Provinciali gestiti dalla Provincia Regionale di Enna

Per il servizio di insegnamento non specifico prestato in relazione a classi di concorso diverse presso gli stessi Licei Linguistici Provinciali gestiti dalla Provincia Regionale di Enna:

b) servizio specifico in scuole statali o equiparate

Per lo specifico servizio di insegnamento riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute:

per ogni anno: punti 12

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico);

Quarta fascia: servizio non specifico in scuole statali o equiparate

Per il servizio d'insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato presso:

- a) Scuole materne: statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate;
- b) Scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
- c) Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute
- d) Istituzioni convittuali statali

per ogni anno: punti 6;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);

Quinta fascia: altre attività di insegnamento

Per ogni altra attività d'insegnamento o comunque di natura prettamente didattica svolta presso:

- a) Scuole materne, elementari, secondarie e artistiche diverse da quelle elencate alle lettere a), b) e c) del precedente punto 4);

- b) Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;
- c) Istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;
- d) Accademie;
- e) Conservatori;
- f) Scuole presso amministrazioni statali;
- g) Scuole presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzate e controllate.

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50 (fino ad un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico).

NOTE AL PUNTO E) TITOLI DI SERVIZIO

1. Ai fini dell'applicazione della presente tabella il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.
2. Il servizio di insegnamento nelle scuole italiane all'estero, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari Esteri secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.
3. Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.
4. Il servizio di insegnamento effettuato all'estero nei corsi di lingua e cultura italiana ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153, è valutato come servizio di quarta fascia.
5. Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come servizio di quarta fascia.
6. Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o quello relativo alle attività sostitutive dell'insegnamento della religione cattolica è valutato come servizio di quarta fascia.
7. Il servizio di insegnamento non di ruolo è valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'articolo 11 comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
8. Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.
9. I servizi di insegnamento resi in scuole o istituti universitari di paesi comunitari sono valutati come servizi di quinta fascia.

10. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo.
- Ferma la predetta condizione, il servizio militare è valutato come servizio di terza fascia solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio di quarta fascia in eventuali altre graduatorie.
- Il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico.
11. Il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio di terza fascia per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio di quarta fascia per le altre graduatorie. Se prestato presso i Licei Linguistici Provinciali di Enna e Agira, lo stesso servizio è rispettivamente valutato come di seconda e terza fascia.
12. Il servizio prestato per l'insegnamento in lingua veicolare straniera presso i Licei Linguistici Provinciali è valutato come servizio di seconda fascia per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio di terza fascia per le altre graduatorie.
13. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno prestato da docenti non di ruolo in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valutabile anche se reso senza il possesso del prescritto titolo di specializzazione di cui all'articolo 325 del Decreto Legislativo n. 297/94.
14. I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come servizi di quinta fascia.
15. Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.
16. La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti statali è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento statale vigente.
17. I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento statale, sono valutati come servizi di quarta fascia.
18. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi del punto E) della tabella di valutazione dei titoli, danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.